



COMUNE DI ACICATENA
PROVINCIA DI CATANIA

**REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E LA
REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
ILLEGALITÀ**

(Legge 6 novembre 2012, n. 190)

INDICE

TITOLO I

Parte generale

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Definizione di corruzione

TITOLO II

Obblighi del Comune

Art. 3 - Il Piano di prevenzione della corruzione

Art. 4 - Piano triennale di prevenzione della corruzione

Art. 5 - Prima applicazione del Piano di prevenzione della corruzione

Art. 6 - Finalità del Piano di prevenzione della corruzione

TITOLO III

Autorità locale anticorruzione e personale

Art. 7 - Autorità locale anticorruzione

Art. 8 - Funzioni dell'Autorità locale anticorruzione

Art. 9 - Poteri dell'Autorità locale anticorruzione

Art. 10 - Atti dell'Autorità locale anticorruzione

Art. 11 - Responsabilità dell'Autorità locale anticorruzione

Art. 12 - Responsabilità dei dipendenti

Art. 13 - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

TITOLO IV

Trasparenza ed accesso

Art. 14 - Obblighi generali di trasparenza

Art. 15 - Contenuti del sito web comunale

Art. 16 - Trasparenza sulle procedure di gara

Art. 17 - Arbitrato

Art. 18 - Diritto di accesso

Art. 19 - Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)

Art. 20 - Monitoraggio dei procedimenti

Art. 21 - Conclusione dei procedimenti

Art. 22 - Delega al Governo sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

TITOLO V

Incarichi

Art. 23 - Imparzialità e separazione dei poteri

Art. 24 - Comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica

Art. 25 - Conflitto di interessi

Art. 26 - Divieto di incarichi ai dipendenti

Art. 27 - Incarichi retribuiti

Art. 28 - Autorizzazione per gli incarichi

Art. 29 - Nullità dei Contratti di Lavoro

Art. 30 - Comunicazione degli incarichi

TITOLO VI

Obblighi di comportamento dei dipendenti

- Art. 31 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- Art. 32 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Acicatena
- Art. 33 - Violazione dei doveri previsti dal Codice di comportamento e sanzioni
- Art. 34 - Vigilanza sull'applicazione dei Codici di comportamento

TITOLO VII

Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

- Art. 35 - limitazioni alle composizioni delle Commissioni e degli Uffici

TITOLO VIII

Segnalazione di illeciti

- Art. 36 - Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
- Art. 37 - Misure discriminatorie
- Art. 38 - Divieto di accesso

TITOLO IX

Antimafia

- Art. 39 - Efficacia dei controlli antimafia
- Art. 40 - Attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa
- Art. 41 - Modifica dell'assetto proprietario delle imprese di cui all'art. 40
- Art. 42 - Istituzione dell'elenco di cui all'art. 39

TITOLO X

Compiti delle autorità esterne

- Art. 43 - L'Autorità nazionale anticorruzione
- Art. 44 - Dipartimento della Funzione Pubblica

TITOLO XI

Disposizioni finali e di rinvio

- Art. 45 - Clausola di invarianza
- Art. 46 - Norma di rinvio

TITOLO I° PARTE GENERALE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento Comunale per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell'illegalità contiene l'insieme delle disposizioni di dettaglio, emanate al livello locale, e previste dalla vigente normativa a tutela ed a salvaguardia della correttezza e della legalità delle azioni amministrative e dei comportamenti rispettivamente realizzate ed assunti, nell'ambito delle attività istituzionali del Comune di Acicalena, in esecuzione della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 che reca disposizioni in tema di contrasto alla corruzione ed all'illegalità nella Pubblica Amministrazione nonché in attuazione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 09.12.2003 e ratificata con la legge 0 agosto 2009, n. 116.
2. Il Regolamento viene adottato nel rispetto, altresì, della Convenzione Penale sulla Corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110 e tenuto presente che le disposizioni di prevenzione della corruzione sono diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, e devono essere applicate in questo Comune, così come in tutte le Amministrazioni Pubbliche.

Art. 2

Definizione di corruzione

1. La legge 6 novembre 2012, n. 190 non contiene una definizione della "corruzione" dandola presupposta.
2. Secondo quanto chiarito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, con la propria Circolare n. 01 (prot. n. 4355P - 4.17.1.5. c. 25.01.2013, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata nei artt. 318, 319 e 319 ter, del Codice Penale e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione causato dall'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

TITOLO II^A OBBLIGHI DEL COMUNE

Art. 3

Il Piano di prevenzione della corruzione

1. Il Comune definisce, adotta e trasmette al Dipartimento della Funzione Pubblica il Piano di Prevenzione della Corruzione che:
 - a. fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli Uffici Comunali al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
 - b. definisca procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, i Dipendenti chiamati ad operare in Settori esposti particolarmente alla corruzione, provvedendo, negli stessi Settori, la rotazione di Dirigenti e Funzionari.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190, l'attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti esterni all'Amministrazione.
3. Ai fini della predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione, il Prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli Enti Locali, anche al fine di assicurare che i Piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano Nazionale approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 4

Piano triennale di prevenzione della corruzione

1. Il Consiglio Comunale, su proposta dell'Autorità locale anticorruzione, adotta, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, la cui trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica avviene per i tramite dell'Autorità Locale Anticorruzione di cui al Titolo seguente.
2. Qualora vi sia la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni, per ragioni giuridiche e/o fattuali, al Piano di cui al comma precedente, il Consiglio Comunale, su proposta dell'Autorità Locale Anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno adotta, il nuovo Piano Triennale di Prevenzione della corruzione.
3. Nell'ipotesi in cui non sia necessario apportare modifiche e/o integrazioni, per ragioni giuridiche e/o fattuali, il Consiglio Comunale, su proposta dell'Autorità Locale Anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno delibera la conferma formale di quello di precedente adozione.
4. L'attività di elaborazione e di redazione del Piano è in esclusiva in capo all'Autorità Locale Anticorruzione e non può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione.
5. La mancata predisposizione del Piano, nonché la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei Dipendenti, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Art. 5

Prima applicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione

1. Sulla base delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 59 a 61, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, in fase di prima applicazione negli Enti locali, per la elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione, sarà necessario attendere le indicazioni che saranno dettate dalla intesa che dovrà essere raggiunta in sede di Conferenza Unificata tra Stato, Regioni ed Autonomie locali entro il 28 marzo, cioè entro 120 giorni successivi alla entrata in vigore della legge.
2. Nell'ambito di tale intesa saranno dettate le indicazioni che gli enti locali dovranno seguire per la redazione del piano anticorruzione. I suoi contenuti minimi, la sua struttura, nonché i termini per la prima adozione e per le successive modifiche.

Art. 6

Finalità del Piano di prevenzione della corruzione

1. Il Piano di Prevenzione della Corruzione risponde alle esigenze di:

- a. individuare le attività per le quali è più elevato il rischio di corruzione, sulla base delle proposte elaborate dai Dirigenti nell'esercizio delle loro competenze, tra le quali vanno incluse obbligatoriamente quelle relative a:
 - rilascio di autorizzazione o concessione;
 - scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
 - concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.
- b. prevedere, per le attività individuate ai sensi della lett. a) del precedente comma 1, meccanismi di formazione;
- c. attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione;
- d. prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lett. a) del precedente comma 1, obblighi di informazione nei confronti dell'Autorità Locale Anticorruzione, alla quale compete la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- e. monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- f. monitorare i rapporti tra il Comune ed i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela, di affinità, di amicizia, di relazione, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i Dirigenti, gli Amministratori e i Dipendenti del Comune;
- g. individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle leggi.

TITOLO III^A AUTORITÀ LOCALE ANTICORRUZIONE E PERSONALE

Art. 7

Autorità locale anticorruzione

1. L'Autorità Locale Anticorruzione è individuata nella figura del Segretario Generale pro tempore, quale Responsabile Comunale della Prevenzione della Corruzione.

Art. 8

Funzioni dell'Autorità locale anticorruzione

1. L'Autorità locale anticorruzione provvede:
 - a) alla predisposizione e redazione del Piano di Prevenzione della Corruzione;
 - b) alla verifica dell'attuazione del Piano, della sua efficacia e della sua idoneità nel tempo, nonché alla proposizione di modifica dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività del Comune;
 - c) alla verifica, d'intesa con il Dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
 - d) all'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione di cui all'art. 12 del presente Regolamento (Scuola Superiore Pubblica Amministrazione);
 - e) alla pubblicazione, nel sito web dell'Amministrazione, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione recante i risultati dell'attività svolta da trasmettere al Consiglio Comunale. Nei casi in cui l'Organo consiliare lo richieda, per il tramite del Presidente del Consiglio e su proposta congiunta di tutti i Capigruppo, o qualora l'Autorità Locale Anticorruzione lo ritenga opportuno, quest'ultima riferisce sull'attività.

Art. 9

Poteri dell'Autorità locale anticorruzione

1. Oltre alle Funzioni di cui al precedente articolo, all'Autorità Locale Anticorruzione sono attribuiti i seguenti poteri:
 - a. acquisizione di ogni forma di conoscenza di tutte le attività in essere del Comune, anche in fase meramente informale e propositiva; tra le attività prevalenza obbligatoria va data a quelle relative a:
 - ↳ il lascio di autorizzazione o concessione;
 - ↳ scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 - ↳ concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a Persone ed Enti pubblici e privati;
 - ↳ concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;
 - b. indirizzo, per le attività di cui alla precedente lett. a), sull'attuazione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
 - c. vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;

- d. monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
 - e. verifica dei rapporti tra il Comune ed i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela, di affinità, di amicizia, di relazione sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i Dirigenti, gli Amministratori e i Dipendenti del Comune;
 - f. individuazione di ulteriori obblighi di trasparenza in aggiunta a quelli già in essere;
 - g. ispezione in relazione a tutta la documentazione amministrativa, di qualsiasi tipo e genere, detenuta dal Comune ed in relazione a tutte le notizie, le informazioni ed i dati, formali ed informali, a qualsiasi titolo conosciuti dai Dirigenti, dai Funzionari, da tutto il Personale, dagli Organi di Governo, quest'ultimi anche soltanto dai singoli Componenti, dall'Organo di Revisione Economico-Finanziario, dagli Organi di Controllo interno (se nominati) e del Nucleo di Valutazione.
2. Per l'adempimento delle proprie funzioni, l'Autorità locale anticorruzione provvede alla nomina di personale dipendente dell'Ente quali collaboratori diretti.

Art. 10

Atti dell'Autorità locale anticorruzione

1. Le funzioni ed i poteri dell'Autorità locale anticorruzione possono essere esercitati sia in forma verbale, che in forma scritta.
- a. nella prima ipotesi l'Autorità si relaziona con il soggetto pubblico o privato, o con entrambi, senza ricorrere a documentare l'intervento. Tuttavia, qualora uno dei soggetti lo richieda, può essere redatto apposito *"Verbale di intervento dell'Autorità"*.
Lo stesso verbale deve essere stilato, viceversa, a seguito di intervento esperito su segnalazione o denuncia e conclusosi senza ricezione di atti o comportamenti illegittimi e/o illeciti;
 - b. nella seconda ipotesi, invece, l'Autorità manifesta il suo intervento:
 - nella forma della *"Disposizione"* qualora debba indicare o suggerire formalmente la modifica di un atto o provvedimento, adottando o adottato, o di un tipo di comportamento che possono potenzialmente profilare ipotesi di corruzione o di illegalità;
 - nella forma dell'*"Ordine"*, qualora debba intimare la rimozione di un atto o di un provvedimento, o debba intimare l'eliminazione di un comportamento che contrasta con una condotta potenzialmente preordinata della corruzione;
 - nella forma della *"Denuncia"*, circostanziata, da trasmettere all'Autorità Giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed al Prefetto qualora venga ravvisata, con certezza, sia la consumazione di una fattispecie di reato, che il tentativo, realizzati mediante l'adozione di un atto o provvedimento, o di un comportamento in contrasto con le norme penali

Art. 11

Responsabilità dell'Autorità locale anticorruzione

1. L'eventuale commissione, all'interno dell'Amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, realizza una forma di responsabilità dell'Autorità locale anticorruzione della forma tipologica dirigenziale, oltre che una responsabilità per il danno erariale e all'immagine della Pubblica Amministrazione, salvo che l'Autorità provi tutte le seguenti circostanze:
- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di Prevenzione della Corruzione
 - b) e di aver posto in essere le azioni di vigilanza, di monitoraggio e di verifica, di cui agli articoli 3 e 4 di questo Regolamento, sul Piano e sulla sua osservanza

2. La sanzione a carico dell'Autorità Locale Anticorruzione non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.
3. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, l'Autorità Locale Anticorruzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare.

Art. 12

Responsabilità dei dipendenti

1. La violazione, da parte dei dipendenti dell'Amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano e delle disposizioni dell'Autorità locale anticorruzione costituisce illecito disciplinare sanzionabile con le procedure specificamente previste dal Regolamento sui procedimenti disciplinari.
2. Ai fini di cui al precedente comma, l'Autorità locale anticorruzione definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in Settori particolarmente esposti alla corruzione.
3. Le attività a rischio di Corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale appositamente formato.
4. La mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Art. 13

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

1. In virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 9, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è demandato il compito di predisporre percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni statali su temi dell'etica e della legalità.
2. Con cadenza periodica e d'intesa con le Amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole Amministrazioni il rischio che siano commessi reati di corruzione.
3. Per quanto ai precedenti commi, l'Amministrazione comunale provvederà a stipulare apposita intesa con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per la formazione del proprio Personale chiamato ad operare nei settori più esposti al rischio di corruzione.

TITOLO IV^A TRASPARENZA ED ACCESSO

Art. 14 Obblighi generali di trasparenza

1. La trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.
2. In adempimento di quanto previsto, in materia di trasparenza, dall'art. 11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ed in adempimento delle disposizioni di cui alla L.R. 30 aprile 1991, n. 10 e della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le parti applicabili nella Regione siciliana in virtù del rinvio operato dall'art. 37 della citata L.R. 10/1991, la trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale del Comune delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

Art. 15 Contenuti del sito web comunale

1. Nel sito web istituzionale del Comune sono pubblicati, oltre alle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, anche i bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.
2. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
3. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato in tema di divieto di incarichi ai dipendenti pubblici, nell'articolo 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, questo Comune assicura i livelli essenziali di Trasparenza con particolare riferimento ai procedimenti di
 - a. autorizzazione o concessione;
 - b. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture o servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 - c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
 - d. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 16 Trasparenza sulle procedure di gara

1. In relazione scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sono pubblicati nel sito web istituzionale del Comune:
 - a. la struttura proponente;
 - b. l'oggetto del bando;
 - c. l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
 - d. l'aggiudicatario;